



Città di Randazzo
(Provincia di Catania)

REGOLAMENTO

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 28/03/1995

S O M M A R I O

Articolo	Descrizione
1	Oggetto e scopo del regolamento
2	Nomina della Commissione di disciplina - Segretario della Commissione
3	Designazione dei rappresentanti del personale dipendente
4	Procedura per la designazione dei rappresentanti del personale
5	Funzionamento della Commissione di disciplina
6	Ricusazione dei componenti della Commissione di disciplina
7	Garanzia nelle procedure disciplinari
8	Nomina dell'istruttore e dei consulenti tecnici
9	Termine per l'istruttoria
10	Operazioni preliminari alla trattazione
11	Supplemento d'indagini
12	Trattazione orale
13	Decisione
14	Norme finali e transitorie

Art. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art.51, commi 10 e 11, della legge 3 giugno 1990, n.142, come recepito con l'art.1 della L.R. 11/12/91, n.48.

2. Con il presente regolamento sono disciplinate le procedure da seguire per la nomina della Commissione di disciplina nonché per la sua organizzazione e per il suo funzionamento.

Art. 2

Nomina della Commissione di disciplina - Segretario della Commissione

1. Ai sensi dell'art.51, comma 10, della legge 3 Giugno 1990, n.142, come recepito dall'art.1 della l.r. 11.12.1991, n° 48, la commissione di disciplina è composta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, dal Segretario comunale e da un Dipendente, designato all'inizio di ogni anno dal personale dipendente secondo le modalità previste dai successivi articoli 3 e 4. Alla nomina della commissione provvede il Sindaco con propria determinazione.

2. Con lo stesso provvedimento viene designato, Segretario della Commissione, un dipendente comunale di VII o VIII qualifica funzionale.

3. Il dipendente eletto può essere riconfermato per gli anni successivi con la procedura prevista dal presente regolamento.

4. Le funzioni di componente della Commissione sono gratuite.

Art. 3

Designazione dei rappresentanti del personale dipendente

1. Ai fini della designazione dei rappresentanti del personale nella Commissione di disciplina i dipendenti che intendono candidarsi devono presentare apposita dichiarazione con firma autenticata nei modi di legge, almeno dieci giorni prima dell'elezione, al Segretario generale.

2. Ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno 15 dipendenti comunali, quali presentatori.

3. Le firme dei presentatori devono essere autenticate nei modi di legge.

4. Ogni dipendente può presentare una sola candidatura, pena l'esclusione della stessa.

Art. 4

Procedura per la designazione dei rappresentanti del personale

1. Il Sindaco, entro il 15 di gennaio di ogni anno, con avviso pubblicato all'Albo pretorio Comunale e notificato alle rappresentanze sindacali cui è stata conferita la delega di cui all'art.18 del D.P.R. n.333/90, stabilisce il giorno delle votazione e predispone i locali comunali sede del seggio elettorale al fine di designare i rappresentanti di cui al precedente art.3.

2. Con lo stesso provvedimento il Sindaco nomina:

- un dipendente comunale a presiedere il seggio;
- tre dipendenti comunali a svolgere le funzioni di scrutatori;

- i rispettivi supplenti per gli incarichi di cui sopra.

3. Le votazioni si svolgono durante l'orario di servizio ed il personale è organizzato dai dirigenti di settore in modo da poter esprimere il proprio voto assicurando nel contempo i servizi d'istituto.

4. Ad ogni dipendente viene assegnata una scheda vidimata con il timbro del Comune e controfirmata dal Presidente del seggio sulla quale può essere espressa una sola preferenza.

5. Viene eletto componente della Commissione di disciplina il candidato che ottiene il maggior numero di voti e componente supplente il candidato immediatamente successivo.

6. Il Presidente del seggio deve redigere verbale delle operazioni di voto su apposito registro in precedenza predisposto dal Segretario Generale.

7. In caso di parità di voti tra due candidati, risultati primi eletti, si procederà ad una successiva votazione di ballottaggio tra i due candidati, da tenersi entro otto giorni dalla prima votazione.

8. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga voti di preferenza, o nessuna lista venga presentata nei modi e nei tempi di cui prima, il Sindaco dà corso al provvedimento di nomina su designazione della delegazione trattante di cui all'art.26 del D.P.R. 13 maggio 1987, n.268.

9. Copia del verbale dovrà essere trasmesso al Sindaco per gli adempimenti di cui all'art.2.

Art. 5

Funzionamento della Commissione di disciplina

1. Se, per qualsiasi causa, durante l'anno, venga a mancare il rappresentante effettivo dei dipendenti comunali, alle operazioni della commissione partecipa il supplente.

2. La Commissione deve esprimere il proprio motivato parere entro trenta giorni dal ricevimento degli atti del procedimento disciplinare, salvo il caso di cui al successivo art. 9.

3. Le sedute della Commissione sono tenute con la presenza di tutti i suoi componenti. Qualora non tutti i componenti siano presenti all'orario stabilito dalla convocazione, la Commissione è automaticamente riconvocata a distanza di un'ora.

4. Se il membro supplente avesse sostituito il componente membro effettivo nella prima seduta di un procedimento, viene sempre convocato in sua vece fino alla conclusione del procedimento.

5. Nel caso in cui il rappresentante effettivo dei dipendenti non partecipi alla seduta della Commissione per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto dall'incarico.

6. Se il rappresentante effettivo dei dipendenti, per qualsiasi causa, venga a cessare dalla carica o dall'ufficio, subentra quale effettivo il supplente che, a sua volta, è automaticamente sostituito da chi lo segue nel verbale delle operazioni di voto senza obbligo di rinnovazione del procedimento.

7. Di ogni riunione il Segretario della Commissione redige il verbale che viene sottoscritto da tutti i suoi componenti.

8. Le decisioni vengono assunte con votazione segreta.

Art. 6

Ricusazione dei componenti la Commissione di disciplina

1. Ogni componente la Commissione di disciplina può essere ricusato :
 - a) Se ha interesse personale nel procedimento, o se il dipendente giudicabile sia debitore o creditore di lui, della moglie e dei figli;
 - b) se ha dato consiglio o se ha manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) se vi è grave inimicizia tra lui (o alcuno dei suoi prossimi congiunti) ed il dipendente sottoposto al procedimento;
 - d) se qualcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;
 - e) se è parente o affine entro il secondo grado del funzionario istruttore o dell'eventuale consulente o patrocinatore dell'inculpato.

2. La ricusazione proposta con dichiarazione sottoscritta dal giudicabile è presentata al Segretario Comunale dall'interessato o dal difensore eventualmente nominato.

3. L'istanza di ricusazione può essere altresì trasmessa a mezzo raccomandata postale.

4. Sull'istanza decide in via definitiva la Commissione, sentito il ricusato. La discussione o la votazione della Commissione si svolgono in assenza del ricusato; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. In caso di ricusazione di un componente, lo stesso viene così sostituito:

- Il Sindaco, nell'ordine, dall'assessore al personale o dall'assessore preposto al servizio;
- Il Segretario Comunale, dal responsabile dell'ufficio personale;
- Il dipendente comunale, nell'ordine, dal supplente o da chi lo segue nella designazione.

Art. 7

Garanzia nelle procedure disciplinari

1. Nei procedimenti dinanzi alla Commissione di disciplina è garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale in qualsiasi fase del procedimento.

Art. 8

Nomina dell'istruttore e dei consulenti tecnici

1. Il Presidente della Commissione, ricevuti gli atti, può nominare un istruttore scelto tra i componenti della Commissione o tra i dipendenti di qualifica superiore a quella rivestita dal dipendente sottoposto a procedimento disciplinare ed, eventualmente, di uno o più consulenti tecnici estranei all'Amministrazione per accertamenti che richiedono cognizioni di carattere tecnico.

2. Le nomine devono essere comunicate all'inculpato.

3. Sono applicabili all'istruttore ed ai componenti tecnici le norme sulla ricusazione di cui all'articolo 6.

Art.9

Termine per l'istruttoria

1. L'istruttoria deve essere conclusa entro trenta giorni dalla nomina dell'istruttore.

2. Prima della scadenza di detto termine, l'istruttore, per gravi motivi, può chiedere al Presidente della Commissione una proroga del termine non superiore ai trenta giorni.

3. Terminata l'inchiesta l'istruttore trasmette gli atti del procedimento al Presidente della Commissione.

Art. 10

Operazioni preliminari alla trattazione

1. Il Presidente nomina il Commissario relatore ed ordina che gli atti del procedimento siano depositanti presso la segreteria della Commissione a disposizione dell'interessato.

2. L'interessato od il suo difensore può chiedere, con istanza scritta, al Presidente, di estrarne copia.

3. La Commissione deve riunirsi per la trattazione nel termine di dieci giorni dal ricevimento degli atti.

4. La data di tale seduta va notificata al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare ed al suo eventuale difensore, contestualmente all'avviso di avvenuto deposito degli atti.

5. L'interessato, nel termine di cinque giorni dalla notifica, ha il diritto di:

- a) prendere visione degli atti;
- b) estrarne copia dal fascicolo;
- c) presentare memorie difensive e deduzioni scritte.

Art. 11

Supplemento d'indagini

1. La Commissione, ove lo ritenga necessario, può rinviare gli atti all'istruttore disponendo il termine per provvedere ed indicando:

- a) i fatti e le circostanze da chiarire;
- b) le prove da assumere.

3. La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, alla presenza dell'interessato e del suo difensore, i quali hanno la facoltà di svolgere le deduzioni.

Art.12

Trattazione orale

1. Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza del dipendente.

2. L'interessato e/o il suo difensore può svolgere oralmente la propria

difesa ed ha la parola per ultimo.

3. I componenti la Commissione possono rivolgere al dipendente domande in ordine a circostanze che risultino agli atti e chiedere chiarimenti in ordine agli assunti difensivi.

4. Del dibattimento viene redatto verbale da parte del Segretario di Commissione.

Art. 13 Decisione

1. La Commissione, sentito il relatore, delibera a maggioranza di voti.

2. La Seduta è segreta.

3. La deliberazione motivata contenente la decisione della Commissione, è firmata da tutti i componenti della Commissione.

4. Essa va trasmessa all'Amministrazione Comunale a cura del Segretario della Commissione, entro dieci giorni dalla data dell'udienza.

Art.14 Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento e dal regolamento organico del personale dipendente, sono osservate, in quanto applicabili, le norme previste per impiegati civili dello stato.

2. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, e la pubblicazione è reiterata, per la stessa durata, dopo che lo stesso è divenuto esecutivo a seguito dell'esame senza rilievo da parte dell'organo regionale di controllo. Esso entra in vigore il sedicesimo giorno dall'inizio della seconda pubblicazione.

3. In sede di prima applicazione le elezioni per la nomina del rappresentante del personale nella Commissione di disciplina si svolgeranno entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.